



Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea

A.G. 34

18 luglio 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica	
Atto del Governo:	34	
Titolo:	Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea	
Norma di riferimento:	Articoli	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	SENATO	CAMERA
Commissione competente :	8ª Commissione	Commissioni IX e X

Finalità

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al DPR n. 178/2010, relativo al Registro pubblico delle opposizioni all'utilizzo delle numerazioni telefoniche per vendite o promozioni commerciali, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 124/2017 e dell'art. 130, comma 3-ter, del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'art. 1, comma 54, della legge n. 124/2017 dispone che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, venga modificato il DPR n. 178/2010 (Regolamento recante istituzione e gestione del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali) per dare attuazione all'articolo 130, comma 3-ter, del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La disposizione da ultimo citata prevede che il trattamento dei dati personali relativi ai contraenti presenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico - di cui all'art. 129, comma 1, del Codice - è consentito, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea e per finalità commerciali, nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali in un Registro pubblico delle opposizioni. All'articolo 1, comma 54, della legge n. 124/2017 non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Lo schema di decreto si compone di un articolo ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1: reca la novella del DPR n. 178/2010 con specifico riguardo alla disciplina del Registro pubblico delle opposizioni alle	La <u>relazione tecnica</u> afferma che dall'attuazione del provvedimento in esame <u>non derivano nuovi o maggiori oneri</u> a carico della finanza

attività di tele-marketing di cui all'articolo 4, del medesimo DPR. Tale disciplina, riferita in base alla normativa vigente all'utilizzo delle numerazioni telefoniche per finalità di marketing, viene estesa all'impiego degli indirizzi postali presenti negli elenchi pubblici di cui all'art. 129, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003, per l'invio di posta cartacea per le medesime finalità.

In particolare, sono previsti:

- l'inclusione delle associazioni dei consumatori tra i soggetti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 178/2010, debbono essere consultati ai fini della realizzazione e funzionamento del Registro (comma 1, lett. e);
- l'esclusione dello strumento del fax, dall'elenco dei canali di comunicazione indicati dall'art. 7, del DPR n. 178/2010 (web, telefono, e-mail, fax e raccomandata) attraverso i quali si può presentare richiesta di iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni (comma 1, lett. g);

l'estensione degli obblighi informativi previsti dal vigente testo dell'art. 10, del DPR n. 178/2010 in capo agli operatori di telemarketing telefonico, anche a quelli operanti mediante invio di posta cartacea (comma 1, lett. l).

pubblica. Viene, inoltre, precisato che la gestione e la realizzazione del Registro pubblico delle opposizioni, in base a quanto previsto dall'art. 4 del DPR. n. 178/2010 è attualmente affidata dal Ministero dello sviluppo economico ad un soggetto gestore esterno che, in base ad apposito contratto di servizio, assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi, con copertura dei costi del servizio mediante le tariffe di accesso corrisposte dagli operatori di *telemarketing* per la verifica delle liste. Tali tariffe di accesso sono elaborate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base del piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, predisposto annualmente dal gestore e approvato dal Ministero stesso.

Al fine di razionalizzare i costi e rendere più efficiente la gestione del registro, in ragione dello scarso utilizzo dei canali di iscrizione degli abbonati mediante fax e raccomandata, che comportano un'ingente quantità di lavoro per il Gestore, affinché le richieste siano elaborate manualmente entro un giorno lavorativo, è stata eliminata la modalità di iscrizione dei contraenti tramite telefax, oramai desueta per ottimizzare le risorse del sistema e consentire una gestione del servizio il più possibile automatizzata.

Per quanto riguarda l'adeguamento necessario ai processi organizzativi, alle procedure tecniche e ai sistemi informatici, la relazione tecnica afferma, inoltre, che l'estensione del registro può beneficiare della sinergia con il sistema attualmente in funzione. In quest'ottica, processi, procedure e sistemi informatici necessitano di adeguamenti di armonizzazione piuttosto che di una progettazione *ex novo*, con il vantaggio, pertanto, di ridurre i costi necessari per l'avvio del nuovo servizio di *opt out* postale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame modifica la disciplina del Registro pubblico delle opposizioni all'utilizzo di elenchi pubblici di numerazioni telefoniche per vendite o promozioni commerciali, allo scopo di estenderne l'operatività all'impiego della posta cartacea per le medesime finalità da parte degli operatori di marketing. Come anche evidenziato dalla relazione tecnica, la vigente normativa (art. 4, del DPR n. 178/2010) attribuisce le funzioni di realizzazione e gestione del Registro al Ministero dello sviluppo economico che può provvedervi mediante affidamento ad un soggetto gestore esterno che, in base ad apposito contratto di servizio, assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi. La copertura dei costi del servizio è conseguita mediante la corresponsione di tariffe da parte dagli operatori di *telemarketing*, elaborate dal Ministero in modo da garantire la copertura dei costi di funzionamento e manutenzione del Registro medesimo.

Al riguardo, considerato quanto precisato dalla relazione tecnica, che riferisce che gli adeguamenti che si renderanno necessari nei processi organizzativi, nelle procedure tecniche e nei sistemi informatici opereranno in sinergia con il sistema attualmente in funzione, consentendo,

comparativamente, costi minori rispetto a quelli che si determinerebbero per effetto di una progettazione *ex novo* del sistema, andrebbe confermata l'idoneità - anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese ed entrate tariffarie - del summenzionato meccanismo tariffario a fornire l'effettiva copertura dei predetti costi. Tale conferma appare opportuna anche considerato che i costi di implementazione del Registro, nelle more degli adeguamenti tariffari, dovranno comunque essere coperti *ex ante*.

A tale riguardo è opportuno segnalare quanto incidentalmente evidenziato dalla relazione illustrativa che, nel motivare il mancato accoglimento nel testo dello schema in esame della proposta del Garante per la protezione dei dati personali relativa all'esigenza di una campagna informativa sulle novità introdotte dal provvedimento, rileva che "non è noto se il Fondo previsto dall'articolo 148, della legge 388/2000 al quale si è attinto in fase di prima realizzazione del Registro (2011) contenga ancora la necessaria disponibilità economica per tale tipologia di iniziative, salvo che non vengano individuate ulteriori risorse *ad hoc*".

Nulla da osservare, infine, in merito all'esclusione (comma 1, lett. g) della comunicazione via fax dall'elenco dei canali di comunicazione previsti a legislazione vigente per l'iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni, considerato che, come precisato dalla relazione tecnica, tale misura appare suscettibile di produrre una razionalizzazione dei costi e di rendere più efficiente la gestione del Registro mediante il ricorso a strumenti di lavorazione delle iscrizioni il più possibile automatizzati.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati

Senato: Nota di lettura n. 26

Camera: Verifica delle quantificazioni n. 26

Camera

Servizio Bilancio dello Stato

bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

VQAG034